

Comune di Cavaglia' (Biella)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2015: Approvazione variante parziale al P.R.G.I. adottata dal Comune di Cavaglia' (deliberazione C.C. n. 50 del 27/11/2014) (variante n. 23) ai sensi del comma 7° art. 17 L.R. 56/77.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Comune di Cavaglia' è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.15-937 del 15.10.1990 , che ha concluso l'iter procedurale derivante dai seguenti atti:

- In data 04.02.1982, con Delibera Consortile n°1 adozione della DELIBERAZIONE PROGRAMMATICA per la FORMAZIONE del P.R.G.I.;
- in data 27.07.1984, con Delibera Consortile n°7, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di P.R.G.I.;
- con le seguenti Deliberazione è stato adottato il PROGETTO DEFINITIVO di P.R.G.I.:
 - Deliberazione n°4 del 14.03.1985
 - Deliberazione n°8 del 21.10.1985
 - Deliberazione n°5 del 09.08.1988
 - Deliberazione n°3 del 05.01.1990.
- Successivamente terminato l'iter procedurale di adozione/approvazione degli atti amministrativi dovuti sia Consortili che Comunali, il CONSORZIO è stato sciolto.
- In data 13.03.1995 con D.C.C. n°14, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di PRIMA VARIANTE al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia'.
- In data 13.07.1995 con D.C.C. n°40, adozione del PROGETTO DEFINITIVO di PRIMA VARIANTE al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia', successivamente approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte con D.G.R. n°45-12833 in data 14.10.1996.
- In data 30.01.1997 con D.C.C. n°6, in data 16.09.1997 con D.C.C. n°35, in data 28.05.1998 con D.C.C. n°23 adozione del PROGETTO PRELIMINARE e PROGETTO DEFINITIVO della SECONDA VARIANTE al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia', successivamente approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte con D.G.R. n°4-26601 in data 08.02.1999.
- In data 26.04.1999 con D.C.C. n°20, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di TERZA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia', sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°189 del 01.06.1999 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune in data 26.08.1999 con D.C.C. n°40 approva in via definitiva il PROGETTO DEFINITIVO.
- In data 08.02.2002 con D.C.C. n°3, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di QUARTA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia', sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°115 del 26.03.2002 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune in data 18.04.2002 con D.C.C. n°16 approva in via definitiva il PROGETTO DEFINITIVO.
- In data 29.10.2002 con D.C.C. n°48, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di QUINTA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia', sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°516 del 17.12.2002 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune in data 24.02.2003 con D.C.C. n°2 approva in via definitiva il PROGETTO DEFINITIVO.
- In data 13.10.2003 con D.C.C. n°35, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di SESTA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglia', sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°518 del 26.11.2003 si pronuncia con parere favorevole.

Successivamente il Comune in data 26.11.2003 con D.C.C. n°40 approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 18.12.2004 con D.C.C. n°61, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di SETTIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià, sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°35 del 01.02.2005 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune in data 19.03.2005 con D.C.C. n°10 approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 18.12.2004 con D.C.C. n°62, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di OTTAVA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià, sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°36 del 01.02.2005 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune in data 19.03.2005 con D.C.C. n°11 approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 13.08.2005 con D.C.C. n°26, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di NONA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià, sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°414 del 15.11.2005 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 28.01.2006 con D.C.C. n°2, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di DECIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià, sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°115 del 04.04.2006 si pronuncia con parere favorevole. Successivamente il Comune con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 25.11.2006 con D.C.C. n°41, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di UNDICESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 05.05.2007 con D.C.C. n°10, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di DODICESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 05.04.2008 con D.C.C. n°10, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di TREDICESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 08.11.2008 con D.C.C. n°43, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di QUATTORDICESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune in data 20.12.2008 con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 14.03.2009 con D.C.C. n°7, ed in data 26.08.2009 con D.C.C. n°42 adozione del PROGETTO PRELIMINARE di QUINDICESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune con D.C.C. approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 11.03.2010 con D.C.C. n°8, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di SEDICESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune in data 29.04.2010 con D.C.C. n°29 approva in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO.

- In data 28.09.2010 con D.C.C. n°47, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di DICIASSETTESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; sulla quale la Provincia di Biella ha espresso parere favorevole; ad oggi il Comune si appresta ad approvare in via definitiva il PROGETTTO DEFINITIVO, dopo aver contro dedotto alle osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione del Piano.

- In data 30.11.2010 con D.C.C. N°53, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di DICOTTESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; sulla quale la Provincia di Biella con D.G.P. n°37 del 21.02.2011 ha espresso parere di compatibilità favorevole; ad oggi il Comune si è apprestato ad approvare in via definitiva il PROGETTO DEFINITIVO, dopo aver contro dedotto alle osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione del Piano.
- In data 11.03.2011 con D.C.C. N°11, adozione del PROGETTO PRELIMINARE di DICIANNOVESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I. relativamente al Comune di Cavaglià; successivamente a conclusione dell'iter il comune in data 27.09.2011 con D.C.C. n°32 approva in via definitiva il PROGETTO DEFINITIVO.
- Successivamente il Comune ha predisposto la 21° VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. ai sensi dell'art.17 comma 8° LR 56/77 e ss.mm.ii. Al fine apportare una serie di modifiche ed integrazioni al PRGI vigente (correzione di errori materiali), con l'aggiornamento cartografico e normativo in relazione alla reale situazione del territorio circa alcuni aspetti che sono stati più volte evidenziati dalla Provincia di Biella Settore Ambiente ed Agricoltura, in occasione delle precedenti varianti parziali, in particolare:
 - aggiornamento della cartografia con l'inserimento delle discariche a suo tempo autorizzate, nonché degli edifici facenti parte del Polo Tecnologico per il trattamento dei rifiuti urbani e l'inserimento dei presidi di monitoraggio per ARPA;
 - la definizione di adeguate fasce di rispetto nell'intorno delle discariche;
 - integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGI Vigente con inserimento di articolo in merito alle fasce di rispetto di cui al punto precedente, nonché la presa d'atto del riconoscimento della classificazione del POLO TECNOLOGICO come INDUSTRIA INSALUBRE di 1° CLASSE, ai sensi del RD n°1265 del 27.07.1994, Testo Unico delle leggi sanitarie, il quale all'art. 216.
- In data 15.06.2012 con D.C.C. n°23, adozione del PROGETTO PRELIMINARE DI VENTIDUESIMA VARIANTE (VARIANTE PARZIALE) al P.R.G.I.; successivamente a conclusione dell'iter il comune in data 27.09.2012 con D.C.C. n°31 approva in via definitiva il PROGETTO DEFINITIVO.

RAVVISATA la necessità di apportare al P.R.G.C. una ulteriore variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, così come modificata dalle LL.RR. n.3 del 25.3.2013 e n.17 del 12.8.2013, per adeguare il vigente strumento urbanistico nel pubblico interesse collettivo in relazione alle mutate esigenze;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico progettuali e descrittivi, costituenti la variante parziale n. 23 in esame, appositamente redatti dal tecnico incaricato Maggia Arch. Marco iscritto al n.181 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Biella, con studio in Biella e presentati in data 20.11.2014 prot. 6756, formalmente richiamati ancorchè non allegati alla presente;

1. Relazione Tecnico Illustrativa con Verifica C.I.R.T. e parametri comma 5 art. 17 L.R. 25/03/2013 n. 3;
2. Integrazione alle norme tecniche di attuazione;
3. Tav. 03.A Infrastrutture ed uso del suolo urbano attuale con indicazione delle aree oggetto di variante parziale sezione n. 3 scala 1:2000;
4. Tav. 03.B Infrastrutture ed uso del suolo urbano in variante sezione n. 3 scala 1:2000;
5. Tav. 04.A Infrastrutture ed uso del suolo urbano attuale con indicazione delle aree oggetto di variante parziale sezione n. 4 scala 1:2000;
6. Tav. 04.B Infrastrutture ed uso del suolo urbano in variante sezione n. 4 scala 1:2000;
7. Tav. 08.A Infrastrutture ed uso del suolo urbano attuale con indicazione delle aree oggetto di variante parziale sezione n. 8 Nucleo di antica formazione scala 1:1000;

8. Tav. 08.B Infrastrutture ed uso del suolo urbano in variante sezione n. 8 nucleo di antica formazione scala 1:1000;

CONSIDERATO CHE la variante di che trattasi:

- conferma sostanzialmente l'impianto strutturale definito dal vigente Piano Regolatore Generale proponendo parziali modifiche alle destinazioni d'uso relative ad alcune limitate superfici di terreno destinate alle attività residenziali e destinazioni ad uso pubblico e risponde ad esigenze funzionali di esistenti strutture già operanti sul territorio.

- prevede, nello specifico:

1. la trasformazione di un'area agricola in area edificata residenziale (Variante V1);
2. la rettifica del perimetro P.E.C. esistente lungo il lato ovest del NAF (nucleo antica Formazione) (Variante V2) ;
3. l'ampliamento dell'area Servizi Pubblici (P) di piazza Ponteri (Variazione V3) Questa aggiunta di superficie a servizi pubblici, rientra all'interno dei limiti dimensionali, previsti dalla Legge Regionale;
4. L'adeguamento di un'area già "area di completamento" ma ultimata nell'anno 1990 e pertanto la sua trasformazione in "area edificata" (Variante V4);
5. Modifica e integrazioni a norme tecniche d'attuazione;

DATO ATTO CHE:

1) la variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

2) la capacità insediativa residenziale teorica del PRG vigente è pari a n. 5982 abitanti e la variante in questione non prevede modifiche alle aree residenziali tali da influire sulla capacità insediativa residenziale complessiva;

3) la variante rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i. riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, per gli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa:

CONSIDERATO CHE è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la variante in questione, ai sensi dell'art.3 bis della L.R. 56/77;

PRESO ATTO:

- dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, individuati con deliberazione di G.C. n. 46 del 23.04.2014 ;
- del contributo dell'Organo Tecnico Provinciale (prot. 32348 del 28.10.2014 agli atti comunali prot. 6176 il 28.10.2014) secondo cui, valutati i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste in variante, il progetto non sia da sottoporre a VAS, a condizione che vengano recepite le indicazioni e prescrizioni contenute nello stesso contributo tecnico;

RITENUTO CHE il progetto in esame recepisca adeguatamente tali indicazioni e prescrizioni;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 in data 27/11/2014 di adozione della 23° variante parziale al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C) con cui si deliberava:

- 1) DI NON ASSOGGETTARE la variante in questione alla procedura di VAS, stante i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste in progetto;
- 2) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i, il progetto preliminare della 23° variante parziale al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), redatto dall'arch. Maggia Arch. Marco iscritto al n.181 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Biella, con studio in Biella;
- 3) DI DARE ATTO CHE gli elaborati della variante NON comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 4) DI DARE ATTO CHE gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 5) DI DICHIARARE CHE per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;

VISTA la lettera della Provincia di Biella Settore: Pianificazione territoriale, infrastrutture, mobilità, trasporti, sicurezza e protezione civile con la quale si trasmetteva copia della Determinazione del Dirigente di Pianificazione Infrastrutture Trasporti Sicurezza n. 428 del 02/4/2015 inerente la procedura di compatibilità della variante parziale al P.R.G.I. adottata dal Comune di Cavaglià;

VISTO il progetto definitivo della 23° variante parziale al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 c. 5 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3 a firma dell'arch. Marco Maggia iscritto al n. 181 Ordine degli Architetti della Provincia di Biella con studio in Biella Via P. Micca n. 12, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Integrazioni Norme Tecniche Attuazione;
- Tav. 3.B –Infrastrutture ed uso del suolo urbano in Variante – Sezione n. 3 – scala 1:2.000 STATO A PROGETTO
- Tav. 4.B – Infrastrutture ed uso del suolo urbano in Variante – Sezione n. 3 – scala 1:2.000 STATO A PROGETTO
- Tav. 8.B - Infrastrutture ed uso del suolo urbano in variante sezione n. 8 nucleo di antica formazione – Sezione n. 8 – scala 1:1.000 STATO A PROGETTO

VISTA la L.R. 56/1977 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgvo 267/2000 e s.m.i. approvativo del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

PRESO atto del parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del precitato T.U.;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (il consigliere comunale Bertolini Monica della lista di minoranza "Cavaglia per tutti"), astenuti n. 0, su n. 9 presenti e votanti, resi in forma palese;

DELIBERA

- Di dare atto che in merito al progetto preliminare 23° variante parziale al Piano Regolatore Intercomunale adottato con precedente atto consiliare, non sono pervenute osservazioni;
- di approvare, per le premesse motivazioni e finalità il progetto definitivo 23° variante parziale al Piano Regolatore Intercomunale ai sensi del comma 7° art. 17 L.R. 56/77;
- di dare atto che la presente variante rispetta le condizioni e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della della L.R. 56/1977 e s.m.i., e non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia di Biella è a conoscenza;
- di dare atto che altresì, che la variante diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
- di disporre, per debito adempimento, l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte, unitamente agli elaborati tecnici di variante.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON ulteriore votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di Legge;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo n. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Giancarlo Borsoi)

(omissis)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 22/05/2015 al 06/06/2015 .

Cavaglia, li 22/05/2015

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Laura Cignetti